



ALLIANZ

SOCIETA' PER AZIONI

STATUTO

ALLIANZ

SOCIETA' PER AZIONI COSTITUITA IL 24 OTTOBRE 2005

SEDE LEGALE A TRIESTE

STATUTO

testo deliberato dall'Atto Costitutivo del 24 ottobre 2005 e successivamente modificato con la delibera dell'Assemblea Straordinaria del 16 novembre 2005 (efficacia 1° gennaio 2006), con Atto di Conferimento del 28 dicembre 2005 (efficacia 1° gennaio 2006), con Assemblea Straordinaria del 23 aprile 2007 (efficacia 1° ottobre 2007), con Assemblea Straordinaria del 20 settembre 2007 (efficacia 1° ottobre 2007), con Atto di Conferimento del 27 settembre 2007 (efficacia 1° ottobre 2007), con Assemblea Straordinaria del 27 novembre 2007 (efficacia 5 dicembre 2007), con Assemblea Straordinaria del 21 aprile 2008, con Assemblea Straordinaria del 18 novembre 2008, con Assemblea Straordinaria del 14 aprile 2009, con Assemblea Straordinaria del 14 maggio 2010.

Statuto iscritto al Registro delle Imprese di Trieste
in data 29 giugno 2010

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE = SEDE = SCOPO E DURATA DELLA SOCIETA'

Art. 1

1. E' costituita una Società per Azioni con la denominazione "Allianz Società per Azioni" o in forma abbreviata oppure "Allianz S.p.A.".

Art. 2

1. La Società ha la sede legale a Trieste e può istituire altre direzioni, sedi, rappresentanze ed agenzie in Italia ed all'estero.

Art. 3

1. La Società ha per oggetto l'esercizio, in Italia e all'estero di qualunque ramo di assicurazione ammesso dalle leggi.

La Società può esercitare, inoltre, la riassicurazione relativa alle predette attività nonché le operazioni connesse alle medesime, inclusi l'esercizio e la gestione di forme pensionistiche anche a mezzo della costituzione e gestione di fondi pensione anche aperti, ai sensi delle vigenti normative, ed assumere l'amministrazione di fondazioni.

Può pure prestare avalli, fidejussioni ed ogni altra garanzia, anche reale e può acquisire presso i soci fondi con o senza obbligo di rimborso, il tutto nei limiti di legge.

2. Essa potrà infine compiere ogni operazione connessa o inerente all'oggetto sociale, ivi compresa l'assunzione di interessenze e partecipazioni in Società o Enti aventi oggetto analogo, connesso o strumentale al proprio.

3. La Società, nella sua qualità di capogruppo assicurativo Allianz,

nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, ai sensi dell'art. 87, comma 3, del Codice delle Assicurazioni Private adotta nei confronti delle società componenti il gruppo i provvedimenti per l'attuazione delle disposizioni impartite dall'Isvap nell'interesse della stabile ed efficiente gestione del gruppo assicurativo.

Art. 4

1. L'attività della Società è divisa in gestione Danni e gestione Vita.

Art. 5

1. La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2038 e può essere prorogata per deliberazione dell'Assemblea generale, escluso il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II CAPITALE SOCIALE E AZIONI

Art. 6

1. Il capitale sociale è di Euro 403.000.000 (quattrocentotremilioni) diviso in n. 403.000.000 (quattrocentotremilioni) azioni ordinarie, tutte del valore nominale di Euro 1,00 (uno) cadauna.

Art. 7

1. Il capitale sociale è attribuito come segue:

- Per Euro 184.100.00 (centottantaquattromilionicentomila) alla gestione relativa alle Assicurazioni Vita;
- Per Euro 218.900.000 (duecentodiciottomilioninovecentomila) alla gestione relativa alle Assicurazioni Danni.

2. Le riserve sono attribuite come segue:

La Riserva da sovrapprezzo di emissione è attribuita per:

- Euro 761.422.516,35 (settecentosessantunmilioniquattrocentoventiduemilacinquecentosedici euro e trentacinque cent) alla gestione relativa alle Assicurazioni Vita;
- Euro 1.471.235.790,68 (unmiliardoquattrocentosettantunmilioniduecentotrentacinquemilasettecentonovanta euro e sessantotto cent) alla gestione relativa alle Assicurazioni Danni.

la Riserva Legale è attribuita per:

- Euro 36.820.000 (trentaseimilioniottocentoventimila) alla gestione relativa alle Assicurazioni Vita;
- Euro 43.780.000 (quarantatremilionsettecentoottantamila) alla gestione relativa alle Assicurazioni Danni.

La Riserva per azioni proprie e della controllante, pari ad euro 9.397.035,90 (novemilioni trecentonovantasettemilatrentacinque euro e novanta cent), è interamente attribuita alla gestione relativa alle Assicurazioni Vita.

Le altre riserve sono attribuite per:

- Euro 203.714.446,53 (duecentotremilionsettecentoquattordicimilaquattrocentoquarantasei euro e cinquantatre cent) alla gestione relativa alle Assicurazioni Vita;
- Euro 1.158.510,78 (unmilione centocinquantomilacinquecentodieci euro e settantotto cent) alla gestione relativa alle Assicurazioni Danni.

3. Il capitale sociale può essere aumentato o ridotto nel rispetto della legge, anche mediante conferimento di beni in natura.

Art. 8

1. Le azioni sono nominative nei casi prescritti dalla legge: diversamente, le azioni possono essere nominative o al portatore a scelta

dell'azionista.

2. Le azioni sono rappresentate da titoli azionari.

Art. 9

1. La qualità di azionista comporta l'osservanza delle norme dello Statuto sociale e delle deliberazioni dell'Assemblea prese in conformità alla legge ed allo Statuto sociale.

2. Il diritto di recesso è esercitato nei termini e con le modalità previste dalla legge mediante lettera raccomandata a.r. inviata alla Società.

3. Il diritto di recesso ha effetto nei confronti della Società il quindicesimo giorno successivo alla data in cui è stata ricevuta la raccomandata a.r. inviata dal socio recedente, salvo quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 2437 bis del Codice Civile.

TITOLO III AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA'

Assemblee

Art. 10

1. Le Assemblee sono convocate presso la sede legale o in altra località, purché in Italia.

2. L'Assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge.

3. L'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio è convocata almeno una volta l'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; tale termine, nei casi consentiti dalla legge, può essere elevato a centottanta giorni.

Art. 11

1. Per la convocazione delle Assemblee si osservano le disposizioni di legge e di Statuto sociale.
2. Le convocazioni delle assemblee sono fatte mediante pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale almeno quindici giorni prima dell'adunanza ovvero mediante avviso comunicato ai soci per raccomandata A.R., o a mezzo fax o posta elettronica almeno otto giorni prima dell'adunanza.
3. L'avviso di convocazione può essere altresì diffuso sul sito web della Società nonché pubblicato su uno o più quotidiani a diffusione nazionale.
4. Nell'avviso di convocazione possono essere indicati, qualora siano stati predisposti dalla Società, i luoghi collegati con mezzi audiovisivi nei quali i soci potranno partecipare all'Assemblea; in tal caso la riunione si ritiene svolta nel luogo di convocazione dell'Assemblea, ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

Art. 12

1. Per l'intervento dei Soci in Assemblea valgono le disposizioni di legge e dello Statuto sociale.
2. Possono intervenire all'assemblea gli azionisti iscritti nel Libro dei Soci.
3. Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare nel rispetto delle disposizioni di legge.
4. E' possibile partecipare all'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, con intervenuti dislocati in più luoghi predisposti dalla Società, contigui o distanti, collegati con mezzi audiovisivi, alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:
 - a) che siano presenti nel luogo di convocazione dell'Assemblea il Pre-

sidente ed il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

b) che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, accertare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 13

1. Ogni azione dà diritto ad un voto.

Art. 14

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, da un Vice Presidente o, in mancanza, da altra persona eletta a maggioranza.

2. Il Presidente fa eleggere dall'Assemblea, con le modalità di cui sopra, un Segretario che può essere scelto anche tra i non azionisti e, ove lo ritenga necessario, nomina due scrutatori fra gli Azionisti o fra i Sindaci presenti.

Art. 15

1. L'Assemblea è regolarmente costituita e può validamente deliberare con la presenza e le maggioranze prescritte dalla legge e dallo statuto sociale.

Art. 16

1. Spetta al Presidente di accertare la regolarità della costituzione

dell'Assemblea, verificando, anche a mezzo di suoi incaricati, il diritto di intervento alla stessa e l'identità dei partecipanti, nonché di dirigere e regolare i lavori assembleari e le discussioni e di stabilire l'ordine e le modalità delle votazioni, le quali avvengono in modo palese, accertando infine i risultati delle votazioni.

Art. 17

1. Le deliberazioni dell'Assemblea sono constatate da verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.
2. Nei casi di legge il verbale viene redatto da Notaio, nel qual caso non è necessaria la nomina del Segretario.
3. Le copie e gli estratti dei verbali, certificati conformi a firma di chi ha la rappresentanza legale della Società a norma dello Statuto Sociale, fanno piena prova.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 18

1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto di non meno di 10 e non più di 25 membri eletti dall'Assemblea. Prima di procedere alla nomina dei Consiglieri l'Assemblea ne determina il numero entro i limiti anzidetti.
2. Ove il numero degli Amministratori sia stato determinato in misura inferiore al massimo previsto, l'Assemblea - durante il periodo di permanenza in carica del Consiglio - potrà aumentare tale numero. I nuovi Consiglieri così nominati scadranno con quelli in carica all'atto della loro nomina.
3. L'assunzione ed il mantenimento della carica sono subordinate al possesso, documentato dagli interessati, dei requisiti stabiliti dalle

normative applicabili.

Art. 19

1. I Consiglieri durano in carica per il periodo determinato dall'assemblea, in ogni caso non superiore a tre esercizi e sono rieleggibili.
2. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli a norma di legge e i Consiglieri così nominati restano in carica sino alla prossima Assemblea.
3. I Consiglieri nominati da tale Assemblea scadono insieme con quelli in carica all'atto della nomina.
4. L'Assemblea può peraltro deliberare di ridurre il numero dei componenti il Consiglio a quello dei Consiglieri in carica, per il periodo di durata residua del loro mandato.
5. Se viene meno la maggioranza dei Consiglieri, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla rinnovazione dell'intero Consiglio, intendendosi vacanti anche gli altri posti.

Art. 20

1. Il Consiglio, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, elegge fra i suoi membri un Presidente e uno o più Vicepresidenti, determinando la durata della carica.
2. Può eleggere un Segretario, scelto anche all'infuori del Consiglio, fissandone la retribuzione.
3. Nomina pure annualmente - secondo le norme dell'art. 25 - il Comitato Esecutivo, determinando la durata della carica.
4. Il Consiglio può inoltre nominare, sempre fra i propri membri, uno o più Amministratori Delegati, stabilendone le attribuzioni e le retribuzioni.

Art. 21

1. Al Consiglio è affidata la gestione degli affari della Società. Esso è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, essendo di sua competenza tutto ciò che per legge non è espressamente riservato all'Assemblea.

2. E' attribuita al Consiglio la competenza per l'adozione delle deliberazioni concernenti la fusione e la scissione ai sensi degli artt. 2505, 2505 bis e 2506 ter del Codice civile, l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative inderogabili, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale, l'emissione di obbligazioni non convertibili, salvi i casi in cui sia prevista dalla legge l'inderogabile competenza assembleare.

3. Sono riservate all'esclusiva competenza del consiglio le decisioni concernenti la determinazione dei criteri per il coordinamento e la direzione delle imprese del gruppo assicurativo e per l'attuazione delle disposizioni impartite dall'Isvap.

4. Gli Amministratori a cui siano state conferite cariche o poteri curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura ed alle dimensioni dell'impresa. Al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale viene fornita, anche verbalmente, l'informativa prevista dalla legge, tempestivamente e con periodicità almeno trimestrale, anche in occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo.

Art. 22

1. Il Consiglio si raduna ad invito del Presidente o di uno dei Vicepresidenti nel luogo dagli stessi di volta in volta designato.

2. Dovrà essere convocato quante volte ne sia fatta domanda da un

quinto dei suoi membri o dal o da un Direttore generale.

3. Per la validità delle sedute si richiede l'intervento di almeno la metà dei Consiglieri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

4. Le deliberazioni del Consiglio saranno consegnate in processi verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, verranno firmati dal Presidente o da uno dei Vicepresidenti in unione al o ad un Direttore generale o ad altro Consigliere.

5. Gli estratti firmati come sopra fanno prova ovunque occorra produrli e specialmente in giudizio.

Art. 23

1. La partecipazione e l'assistenza alle riunioni del Consiglio di Amministrazione possono avvenire anche con mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti gli aventi diritto possano essere identificati, sia loro consentito di essere compiutamente informati e di seguire la discussione, di intervenire oralmente in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

2. Verificandosi questi requisiti il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

Art. 24

1. I compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione sono determinati dall'Assemblea.

2. Qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, la remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche in conformità al

presente Statuto Sociale è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale.

4. Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del loro ufficio.

COMITATO ESECUTIVO

Art. 25

1. Il Comitato Esecutivo ha le facoltà e le attribuzioni delegategli dal Consiglio.

2. Esso è composto dal Presidente, dal o dai Vicepresidenti del Consiglio e da almeno due e non più di quattro Consiglieri.

3. Ne fanno parte pure, in quanto ve ne siano, gli Amministratori Delegati.

4. Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

5. Per le convocazioni e la validità delle riunioni, le modalità delle votazioni e della redazione dei verbali, si applicano le stesse norme previste per il Consiglio di Amministrazione.

DIREZIONE

Art. 26

1. La gestione degli affari correnti e l'esecuzione delle deliberazioni degli organi amministrativi sono affidate ad uno o più Direttori Generali, nominati dal Consiglio, il quale ne stabilisce gli emolumenti e, se del caso, le attribuzioni.

2. Il o i Direttori Generali prendono parte alle sedute del Consiglio e del Comitato Esecutivo con voto consultivo.

SINDACI

Art. 27

1. L'Assemblea provvede a norma di legge alla nomina di tre Sindaci effettivi e due supplenti ed alla determinazione dei loro emolumenti. Attribuzioni, doveri e durata dei Sindaci sono quelli stabiliti dalla Legge.

Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea.

2. Non possono essere nominati Sindaci coloro che non siano Revisori contabili o per i quali ricorrano cause di ineleggibilità o di incompatibilità oppure che non siano in possesso dei requisiti stabiliti dalle normative applicabili oppure che ricoprano la carica di Sindaco effettivo in più di cinque società italiane emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati italiani, con esclusione delle società controllanti e controllate di Allianz S.p.A..

4. I Sindaci uscenti sono rieleggibili.

Ai fini di quanto previsto dall'art. 1 comma 2 lettere b) e c) e comma 3 del D.M. 30.03.2000 n. 162, le materie ed i settori di attività strettamente attinenti all'attività della Società sono quelli relativi all'attività dei settori assicurativo, creditizio e finanziario.

4. Il Sindaco decade dalla carica nei casi normativamente previsti nonché qualora vengano meno i requisiti richiesti statutariamente per la nomina.

5. In caso di sostituzione di un Sindaco effettivo e/o supplente o del Presidente, si applicano le disposizioni del Codice civile.

Art. 28

1. Le riunioni del Collegio Sindacale possono svolgersi anche per tele-

conferenza a condizione che tutti gli aventi diritto possano parteciparvi ed assistervi, possano essere identificati e sia loro consentito di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti e di essere compiutamente informati.

2. Ai Sindaci spetta il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del loro ufficio.

Art. 29

1. Previa comunicazione scritta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale ovvero almeno due sindaci effettivi possono convocare l'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione o il Comitato Esecutivo.

FIRMA E RAPPRESENTANZA LEGALE DELLA SOCIETA'

Art. 30

1. Hanno la rappresentanza legale della Società, da esercitarsi con le modalità e nei limiti di cui al successivo art. 31:

- a) il Presidente;
- b) il o i Vicepresidenti;
- c) lo o gli Amministratori Delegati;
- d) i Direttori Generali;
- e) i Vicedirettori Generali;
- f) gli altri Dirigenti.

2. La rappresentanza viene esercitata mediante l'apposizione delle firme di due delle persone sopra indicate, sotto la denominazione della Società stampata, impressa o manoscritta.

Art. 31

1. Il Presidente, il o i Vicepresidenti, lo o gli Amministratori Delegati, i Direttori Generali, i Vicedirettori Generali hanno la rappresentanza generale per tutti gli affari sociali con firma abbinata fra due di loro.

2. Gli altri Dirigenti di cui alla lettera f) del precedente articolo, con firma abbinata fra due di loro oppure di ciascuno con uno degli altri soggetti di cui al precedente articolo o con un procuratore a ciò facoltizzato anche ai sensi del successivo comma 4, possono firmare per gli affari di ordinaria gestione della Società relativamente alla Direzione/Unità di appartenenza.

3. I poteri delle persone di cui al comma 1 e dei Dirigenti di cui al comma 2 ricomprendono anche le seguenti facoltà:

3.1) rappresentare la Società in giudizio ad ogni effetto di legge e quindi, in via esemplificativa e non esaustiva, di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative in qualunque grado di giurisdizione, anche in sede di revisione e cassazione, nonché di presentare denunce-querele o rilasciare procure speciali per la presentazione di denunce-querele e di difendere la Società dalle azioni giudiziarie che fossero proposte contro di essa, nominando all'uopo avvocati e procuratori alle liti; compromettere in arbitri o in amichevoli compositori; transigere;

3.2) compiere qualsiasi operazione di incasso e ritiro, deposito e vincolo, tramutamento e svincolo di titoli e valori presso l'Amministrazione del Debito Pubblico, la Cassa Depositi e Prestiti, le Intendenze di Finanza, l'Amministrazione delle Poste e dei Telegrafi, delle Ferrovie ed in genere presso ogni amministrazione pubblica governativa, provinciale o comunale, presso enti ed istituti privati, nonché presso ditte o persone singole;

3.3) consentire ed accordare iscrizioni, cancellazioni ed annotamenti ipotecari;

3.4) comprare e vendere autoveicoli.

4. Rientra nelle competenze del Presidente, del o dei vice Presidente, del o degli Amministratori Delegati, dei Direttori Generali e dei Vice-direttori Generali la facoltà di conferire con firma abbinata fra due di loro deleghe e poteri di rappresentanza della Società, per singoli atti o categorie di atti, e mandati speciali a dipendenti della Società e a terzi, anche con facoltà di subdelega. Le modalità di esercizio dei poteri e l'uso della firma sociale saranno indicate nell'atto di conferimento.

5. La facoltà di rappresentare la Società nelle Assemblee di altre Società, Istituti o Enti potrà essere esercitata anche singolarmente dalle persone di cui all'articolo precedente.

6. Sul modo di esercitare i poteri di rappresentanza per le altre Direzioni, Sedi, Rappresentanze delle Società anche all'Estero, delibera di volta in volta il Consiglio di Amministrazione.

TITOLO IV BILANCIO ED UTILI

Art. 32

1. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 33

1. Gli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato, dedotta la quota di riserva legale, saranno a disposizione dell'Assemblea per le destinazioni che essa riterrà di deliberare.

3. E' consentita la distribuzione di acconti sui dividendi nel rispetto delle norme di legge.

Art. 34

1. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili andranno prescritti a favore della Società.

TITOLO V

SCIoglimento DELLA SOCIETA'

Art. 35

1. Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'Assemblea Straordinaria stabilirà le modalità della liquidazione e nominerà i liquidatori, ai sensi di legge.

Art. 36

1. Compiuta la liquidazione, il patrimonio sociale sarà ripartito fra gli azionisti in proporzione alle azioni possedute.